



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV ORDINANZA N. 05.23.24

Procedimento a carico del tesserato ..omissis..

All'udienza del 11 Settembre 2023 alle ore 15, il Tribunale composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito ai sensi dell'art. 38 n. 3 Regolamento giurisdizionale per l'audizione del tesserato ..omissis.. e ciò a seguito dell'ordinanza di sospensione cautelare adottata il 6 Settembre 2023.

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il tesserato ..omissis.. assistito dall'Avv. Lorena Ricchi.

La difesa del tesserato ..omissis.. precisava che nessuna testata giornalistica aveva riportato i fatti oggetto del procedimento e che quindi nessuna rilevanza mediatica al momento esisteva.

Nel merito comunicava che nessun avviso di garanzia era pervenuto al tesserato ..omissis.. che ha conosciuto con completezza le accuse con i documenti inviati per il presente procedimento; dichiarava pertanto che il suo cliente non aveva commesso i fatti contestati. Concludeva per la revoca della sospensione cautelare e comunque per l'oscuramento dei dati. Precisava infine che avrebbe inviato una nota scritta corrispondente alla difesa orale effettuata, pervenuta dopo il termine dell'udienza.

Il tesserato ..omissis.. rendeva dichiarazioni spontanee negando di aver commesso i fatti a lui addebitati. A domanda posta rispondeva di aver saputo dei fatti dagli altri istruttori del



camp e poi alle 5 della mattina i carabinieri lo avevano invitato ad andare a casa poiché sarebbero stati loro a parlare con i genitori del minore.

All'esito della discussione il collegio si riporta all'istanza proposta ex art. 38 n. 2 del regolamento giurisdizionale dal procuratore federale dalla quale si evince che in data 25/7/2023 era stata inviata una denuncia contro il tesserato ..omissis.. per presunti abusi sessuali su un minore nel corso di un Camp estivo.

Anche il sodalizio presso cui il Sig. ..omissis.. è tesserato riceveva comunicazione dal Sindaco del Comune di ..omissis.. che riportava i fatti accaduti e che, pur non indicando il nominativo, chiedeva un intervento federale.

I fatti esposti dai genitori del minore, che assume aver subito abusi, appaiono compiutamente riportati nella querela presentata ed allo stato nessuna prova vi è che gli stessi non siano accaduti; anche l'intervento delle forze dell'ordine chiamate dallo stesso minore rafforzano la tesi che il fatto denunciato sia accaduto.

Effettivamente, come rilevato dalla difesa, non risulta alcuna rilevanza mediatica non essendoci prova di articoli di giornale. Tale aspetto è però un elemento, forse il meno rilevante, posto a base dell'ordinanza di sospensione.

La denuncia del minore, presentata dai genitori, è circostanziata e ricca di indicazioni che allo stato rendono sussistente l'elemento del "fumus boni iuris". Va anche aggiunto che dagli atti risulta che il tesserato ..omissis.. sia stato iscritto nel registro degli indagati.

Non vi è prova che i fatti non siano accaduti e la riferibilità al tesserato ..omissis.. è contenuta nella denuncia effettuata dai genitori del minore; salvo quanto emergerà nella fase istruttoria in corso dinanzi al procuratore federale, allo stato la difesa, pur negando che l'autore sia il tesserato ..omissis.., non ha portato alcuna prova a discolora.



Va anche valutato come il tesserato ..omissis.. abbia omesso di comunicare la vicenda alla Federazione nonostante fosse stato informato nell'immediatezza delle accuse contro di lui mosse.

La circostanza che il tesserato ..omissis.. abbia dichiarato di volersi autosospendere dall'attività federale nei confronti dei minori, non può certo essere valutata sufficiente. Da un sommario esame, i fatti contestati appaiono poi essere gravi tanto da non permettere che l'allenatore rimanga a contatto con atleti minorenni e non continuando a svolgere le sue funzioni anche nei tempi, seppure brevi, del processo sportivo.

PQM

Visto l'art. 38 n. 3 del regolamento giurisdizionale conferma l'ordinanza del 6 Settembre 2023 di sospensione cautelare del tesserato ..omissis.. per giorni 90 (novanta) con decorrenza 6 Settembre 2023, con le motivazioni contenute nel presente provvedimento.

Si invita la segreteria ad oscurare i dati sensibili.

Roma 11 Settembre 2023

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

